



Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica dell'11 novembre 2020

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 3, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 18 capoverso 3, 19 capoversi 2, 7 e 8, 19e capoverso 3, 19f capoverso 5, 28a capoverso 2^{ter}, 39 capoverso 1^{bis}, 43 capoverso 5, 46 capoverso 2, 51 capoversi 2 e 6 nonché 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui miglioramenti strutturali (OMSt);

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

Art. 5 Graduatorie degli aiuti agli investimenti e provvedimenti da sostenere

Nell'allegato 4 sono fissati:

- a. le aliquote per i crediti d'investimento per l'aiuto iniziale;
- b. gli importi forfettari per i crediti d'investimento per edifici d'abitazione;
- c. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo;
- d. gli importi forfettari per gli aiuti agli investimenti per edifici alpestri;

¹ RS 913.211

² RS 913.1

³ RS 914.11

- e. gli importi forfettari per i crediti d'investimento per edifici d'economia rurale per suini e pollame;
- f. i provvedimenti edilizi e le installazioni da sostenere tesi a conseguire obiettivi ecologici nonché ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché le aliquote di contributo per tali provvedimenti e installazioni;
- g. i provvedimenti e le installazioni di cui alla lettera f per cui è concesso un supplemento a tempo determinato, il rispettivo termine e l'importo del supplemento.

Art. 7 cpv. 1 lett. e, 2, 2^{bis} e 3

¹ Due o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se:

- e. *Abrogata*

² Se un socio abbandona la comunità prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1 lettera d, gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati proporzionalmente se:

- a. la superficie restante è inferiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile;
- b. il socio dimissionario non è sostituito da un nuovo socio che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure
- c. è superato l'importo massimo per azienda di cui all'articolo 19 capoverso 4 OMSt.

^{2bis} Nel caso di edifici collettivi, per azienda si applica l'importo massimo secondo l'articolo 19 capoverso 4 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l'importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.

³ *Abrogato*

Titolo prima dell'articolo 7c

Sezione 3b: Progetti di sviluppo regionale

Art. 7c

Nell'allegato 4a sono fissati:

- a. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti aventi diritto ai contributi soltanto nell'ambito di un progetto di sviluppo regionale e le categorie di misure corrispondenti;
- b. la riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione.

Art. 8

I valori d'imputazione per il calcolo dell'utile sono fissati nell'allegato 5.

Sezione 6 (art. 11)

Abrogata

II

¹ L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 4a è aggiunto secondo la versione qui annessa.

³ L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

Ufficio federale dell'agricoltura:
Christian Hofer

Allegato 4
(art. 5)

Titolo

**Graduazione degli aiuti agli investimenti
e provvedimenti da sostenere**

N. III, IV e VI

**III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali
che consumano foraggio grezzo**

1. Contributi

Elemento	Contributo federale in franchi per unità		
	Unità	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II–IV
Stalla	UBG	1 700	2 700
Fienile e silo	m ³	15,00	20,00
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	22,50	30,00
Rimessa	m ²	25,00	35,00

2. Crediti d'investimento

Elemento	Unità	Credito d'investimento in franchi per unità
Stalla	UBG	6 000
Fienile e silo	m ³	90
Impianto per il deposito di concimi aziendali	m ³	110
Rimessa	m ²	190

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. La somma dei contributi per edifici di economia rurale non può essere superiore all'importo massimo per azienda secondo l'articolo 19 capoverso 4 OMSt.
- b. Le rimesse sono sostenute finanziariamente anche in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- c. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 3 e 46 cpv. 3 OMSt). Dall'importo massimo possibile degli aiuti agli investimenti sono dedotti almeno:
 - il resto del credito d'investimento esistente; e
 - il contributo federale pro rata temporis secondo l'articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt.
- d. Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte di edificio, unità	Contributo federale in franchi	Credito d'investimento in franchi
Capanna alpestre: parte abitativa	30 360	79 000
Capanna alpestre: parte abitativa; a partire da 50 UBG (animali munti)	45 600	115 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per UBG (animali munti)	920	2 500
Stalla, installazioni e impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG compresi	920	2 900
Porcile, impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso compreso	280	650
Stand di mungitura per vacca da latte	240	860
Area di mungitura per vacca da latte	110	290

Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- a. Per sostenere finanziariamente locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio devono essere trasformati almeno 900 kg di latte per UBG (animali munti).
- b. Per UBG (animali munti) viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

VI. Aiuti agli investimenti per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

1. Riduzione delle emissioni di ammoniaca

Provvedimento o installazione	Indicazione in	Contributo federale	Credito d'investimento
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	franchi	120	120
Mangiatoie rialzate per UBG	franchi	70	70
Impianti di depurazione dell'aria di scarico	per cento	25	50
Impianti di acidificazione del liquame	per cento	25	50
Copertura di fosse per liquame esistenti	franchi	30	—

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dell'aria.

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- la stalla in questione è stata autorizzata prima del 31.12.2020 e l'autorizzazione edilizia è stata rilasciata senza condizioni concernenti la depurazione dell'aria di scarico dall'ammoniaca o l'acidificazione del liquame;
- nel caso della realizzazione di una nuova stalla, tutti i concimi aziendali possono essere valorizzati sulla superficie agricola utile assicurata a lungo termine dell'azienda;
- dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

2. Fronteggiamento delle immissioni di prodotti fitosanitari nell'ambiente

Provvedimento o installazione	Contributo federale in per cento	Credito d'investimento in per cento
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori	25	50

I requisiti per la realizzazione tecnico-edilizia e per il funzionamento degli impianti vanno applicati secondo le indicazioni del servizio cantonale specializzato per la protezione dei vegetali o delle acque.

3. Interessi particolari della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

Provvedimento o installazione	Contributo federale in per cento	Credito d'investimento in per cento
Costi suppletivi per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti	25	50
Demolizione di edifici agricoli inutilizzati al di fuori della zona edificabile	25	50

I costi suppletivi per l'integrazione ideale dell'edificio nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio al di fuori di un inventario federale possono essere presi in considerazione a condizione che esistano strategie cantonali corrispondenti.

4. Produzione e stoccaggio di energia sostenibile

Provvedimento o installazione	Contributo federale in per cento	Credito d'investimento in per cento
Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento	25	50

Solo per edifici, impianti e installazioni non sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione come, per esempio, la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi.

5. Supplemento a tempo determinato

Provvedimento o installazione	Indicazione in	Supplemento	Termine
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	franchi	120	2024
Mangiatoie rialzate per UBG	franchi	70	2024
Impianti di depurazione dell'aria di scarico	per cento	25	2024
Impianti di acidificazione del liquame	per cento	25	2028

6. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

Dai costi che danno diritto ai contributi e dai costi computabili sono dedotti eventuali contributi pubblici.

Allegato 4a
(art. 7c)

Riduzione dei costi aventi diritto ai contributi per i progetti di sviluppo regionali

Categoria di provvedimento	Riduzione dei costi che danno diritto ai contributi in per cento
Investimenti collettivi nell'interesse del progetto globale	0
Sviluppo di un ramo aziendale nell'azienda agricola	20
Lavorazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali nella regione di pianura	33
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale	min. 50
Provvedimenti che vengono integrati durante la fase di realizzazione	min. 5

Allegato 5
(art. 8)

Valori computabili per il calcolo dell'utile

Calcolo del valore d'imputazione determinante

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	8 x valore di reddito
Edifici agricoli, costruzioni e impianti non sostenuti mediante aiuti agli investimenti	costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione	costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione	valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, costruzioni e impianti sostenuti mediante crediti d'investimento	costi di realizzazione, più gli investimenti che aumentano il valore

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione delle singole parti d'azienda.